



SCHEDA DIDATTICA INCONTRO 3 OTTOBRE 2012

Lettura del testo

L'art. 9 della Costituzione: nascita, evoluzione e attualità di Mario Fiorillo**

Gli antecedenti.

Nel nostro Paese le prime manifestazioni di legislazione dei beni culturali risalgono a una deliberazione del Granduca di Toscana del 24 ottobre 1602, nella quale si vietava l'esportazione dei dipinti di diciotto "sommi pittori" defunti. Bisognerà attendere però il secolo "dei lumi" per ritrovare nell'Italia preunitaria segnali di una politica delle "cose d'arte" degna di menzione: l'editto Lobkowitz del 13 aprile 1745 in Lombardia; la prammatica LVII, emanata da Carlo III di Borbone il 24 luglio 1755; l'istituzione, nella Repubblica di Venezia, il 20 aprile 1773, del primo catalogo delle «pubbliche pitture».

In tutti questi casi si tratta però di una disciplina normativa frammentaria, finalizzata essenzialmente all'assunzione di provvedimenti repressivi contro le spoliazioni artistiche. Agli inizi del XIX secolo spicca tuttavia per modernità l'editto del Cardinal Pacca (7 aprile 1820), primo provvedimento di tutela e salvaguardia (vi si regolava il divieto di circolazione ma anche la conservazione e il restauro) dei beni artistici e storici. Il conseguimento dell'unificazione nazionale, nel 1861, non prosegue però questo cammino faticosamente intrapreso, non si arresta infatti la dispersione del patrimonio culturale italiano. Bisognerà attendere la legge Rosadi (1909), e poi la legge Bottai (1939), per avere le prime leggi organiche di tutela del patrimonio artistico nazionale.

Un punto d'arrivo e di partenza.

L'avvento della Costituzione repubblicana segna una tappa fondamentale di questo processo con il riconoscimento del patrimonio culturale quale principio fondamentale della nuova democrazia italiana. L'art. 9 della Costituzione è composto da due parti: il primo comma illustra la funzione promozionale a cui la Repubblica s'impegna per sviluppare la cultura e la ricerca scientifica; il secondo comma riconosce la necessità di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico artistico. Oltre a inserire l'art. 9 tra i primi dodici principi, l'Assemblea Costituente riafferma nuovamente l'importanza della cultura nell'art. 33, nel quale sottolinea che «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento», definendo i limiti e i margini d'azione dell'intervento culturale pubblico.

Nel primo quarantennio di storia repubblicana le norme costituzionali in materia di cultura restano peraltro sostanzialmente inattuato. Qualche manifestazione d'interesse si ha con la nascita nel 1964 della commissione Franceschini (una Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio) e poi con l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali nel 1975. La spinta innovatrice riparte concretamente solo nell'ultimo decennio del secolo scorso, sotto la pressione della disciplina comunitaria.



Si ricordi che secondo l'art. 128 del Trattato sull'Unione europea (ora art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) la Comunità deve contribuire al pieno sviluppo delle culture degli stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali. Inoltre un'ulteriore spinta proviene dalla diffusa richiesta di una dilatazione di competenze delle autonomie locali.

Costituzione e Codice dei beni culturali.

Il diverso riparto di competenze funzionali fra Stato e regioni, operato dal nuovo Titolo V della Costituzione nel 2001, prevede la costituzionalizzazione delle funzioni di valorizzazione (art. 117 Cost.), la previsione di un "regionalismo differenziato" (art. 116 Cost.), nuove forme di intesa e coordinamento in materia di tutela (art. 118 Cost.); sancisce inoltre nuovi orizzonti nella *governance* dei beni culturali. Orizzonti e prospettive che, sotto il piano funzionale, sono ulteriormente dilatate dall'avvento del Codice dei beni culturali nel 2004, che prevede: l'estensione dei beni oggetto di tutela; il riordino della disciplina della alienazione dei beni culturali pubblici; l'opzione per i contenuti "reali" del bene; l'arricchimento del patrimonio fruibile. Ma il codice è anche "sistema", che segna fra l'altro: l'integrazione dei vari livelli di governo nelle politiche dei beni culturali; il rilievo del principio di legalità; la centralità della nozione di "patrimonio culturale". Una concezione nazionale "mista" e "aperta" dei beni culturali, che si va oggi consolidando, mentre va emergendo, a livello continentale, una interessante nozione di "patrimonio culturale europeo".

Guida all'ascolto e alla riflessione sulla lezione

1. **Disponi sull'asse diacronico**, in uno schema di sintesi, le principali tappe che segnano l'affermazione di una legislazione sui beni culturali nel nostro Paese.
2. Lessico - **Spiega i seguenti termini o espressioni:**
 - lettura unitaria della Costituzione
 - secolo "dei lumi"
 - stati membri
 - autonomie locali
 - Titolo V (2001) della Costituzione
 - **costituzionalizzazione delle funzioni di valorizzazione (art. 117 Cost.),**
 - **"regionalismo differenziato" (art. 116 Cost.),**
 - *Governante*
3. **Cosa significa** che il Codice è anche "sistema"?
4. **Spiega il significato** di *concezione "mista" e "aperta"* dei beni culturali.



Articolo 9 della Costituzione
Cittadinanza attiva per la cultura,
la ricerca, il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico

5. Sarebbe opportuno passare dalla nozione di **patrimonio culturale nazionale** alla nozione di **patrimonio culturale europeo**? Perché secondo te?
6. **A tuo giudizio** quale senso complessivo si può cogliere dall'evoluzione storica che hanno avuto le norme sui beni culturali nel nostro Paese?
7. Ora **prova a rielaborare** ciò che hai capito: cerca di spiegare qual è il legame che passa tra cittadinanza e cultura.

per informazioni:

www.articolo9dellacostituzione.it
info@articolo9dellacostituzione.it



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI